



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE “TRATTATIVA DIRETTA” SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON INTERVENTO SU ALLARME DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE, DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CHIAVI EDIFICIO ADIBITO A SEDE ISTITUZIONALE, PER IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEDE DI PALERMO, PER LA DURATA DI 36 MESI.

**ART.1 – OGGETTO**

Il presente Capitolato Speciale disciplina le norme e le condizioni tecniche ed organizzative atte a *regolamentare l'esecuzione del servizio di telesorveglianza con intervento su allarme dell'impianto antintrusione, dell'impianto di rivelazione incendi* installati presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo – via Butera n. 6 (di seguito per brevità chiamato anche “Amministrazione”) *e del servizio di gestione delle chiavi dell'edificio* adibito a sede istituzionale del Tribunale, per la durata di 36 mesi, **a decorrere dal giorno 23.07.2024 o eventuale altra data eventualmente concordata con l'Amministrazione.**

**Nel presente capitolato sono state inserite le “indicazioni tecniche” allegate alla richiesta di preventivo prot. n. 1515 del 26.06.2024 di questa Amministrazione.**

Il servizio dovrà essere svolto dal Fornitore a perfetta regola d'arte mediante l'esecuzione di tutte le prestazioni funzionali e l'utilizzo del personale e delle dotazioni tecniche adeguate, presso la sede del Tribunale, sita in Palermo, via Butera n. 6.

**ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA, VALORE STIMATO DELL'APPALTO**

L'importo a base di gara, ammonta ad **€ 3.880,00** esclusa IVA, di cui:

- a) **€ 2.880,00** (euro duemilaottocentottanta/00) quale importo relativo al servizio **a canone** di

**telesorveglianza con intervento su allarme** *dell'impianto antintrusione, dell'impianto di rivelazione incendi e del servizio di gestione delle chiavi dell'edificio* così come indicato nel preventivo di spesa del 02.07.2024 (prot. ingr. TAR – PA n. 1600 del 08.07.2024) e nella nota di chiarimenti del 09.07.2024 (prot. entr. TAR-PA n.1621 del 9.7.24) e tenuto conto del relativo sopralluogo svolto in data 28.06.2024);

**b) € 1.000,00 (euro mille/00) quale importo relativo al servizio “EXTRA-CANONE A CONSUMO” di stazionamento;**

con oneri per la sicurezza da interferenza pari a zero.

**L'eventuale ribasso dell'importo a base d'asta dovrà intendersi come diminuzione del solo importo di cui alla soprariportata lettera a) (importo a canone).**

Come disciplinato dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, l'importo posto a base di gara ricomprende i costi della manodopera, stimati in misura pari ad € 1.944,00 (millenovecentoquarantaquattro/00) stimato solo sull'importo a canone.

L'importo stimato dell'appalto (ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs.36/2023 ammonta ad € 3.880,00 Iva esclusa.

L'importo complessivo del servizio è da intendersi fisso, invariabile e comprensivo di ogni onere e spesa relativa alla prestazione identificata in oggetto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché le imposte, tasse e altri oneri fiscali, compresa l'imposta di registro, saranno a totale carico del Fornitore.

### **ART. 3 - DURATA DELL' APPALTO ED EVENTUALE PROROGA**

La durata dell'affidamento è pari a **36 mesi** con decorrenza **dal termine indicato all'art.1 del presente capitolato.**

Alla scadenza, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. lgs. 36/2023, nelle more del perfezionamento della procedura per l'attivazione di una Convenzione Consip o di altra procedura tesa ad individuare un nuovo fornitore dei servizi, il contratto potrà essere prorogato ai medesimi prezzi, patti e condizioni per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di affidamento del nuovo contratto fino ad un massimo di mesi 6 (sei).

### **ART.4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il suddetto servizio prevede:

- 1) *La telesorveglianza con intervento su allarme* consistente nella gestione a distanza e nel controllo dell'allarme dell'impianto antintrusione tramite commutatore telefonico collegato alla Centrale Operativa del "Fornitore" e nell'intervento sul luogo in caso di allarme;
- 2) *La telesorveglianza con intervento su allarme* consistente nella gestione a distanza e nel controllo dell'allarme dell'impianto e dell'impianto di rivelazione incendi tramite commutatore telefonico collegato alla Centrale Operativa del "Fornitore" e nell'intervento sul luogo in caso di allarme;
- 3) *La gestione delle chiavi* dell'immobile per consentire l'ispezione all'interno dell'immobile in caso di intervento.

Le caratteristiche dell'impianto antintrusione e dell'impianto di rivelazione incendi sono già state rilevate dall'operatore economico in occasione del sopralluogo effettuato a seguito della richiesta di preventivo.

Il servizio di telesorveglianza risponde alla necessità di provvedere alla sicurezza dei locali di questo Tribunale durante le ore di chiusura.

L'apparato di segnalazione alla centrale operativa è fornito dal Fornitore.

Il servizio dovrà essere svolto dal Fornitore a regola d'arte, secondo il rispetto delle normative "pro-tempore" vigenti in materia, mediante l'esecuzione di tutte le prestazioni funzionali e l'utilizzo del personale e delle dotazioni tecniche adeguate;

In particolare, il Fornitore dovrà eseguire le attività oggetto del presente capitolato nella piena osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di:

- gestione ed esecuzione dei servizi affidati;
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- sicurezza degli impianti;
- tutela della salute umana;
- rispetto delle normative nazionali e locali vigenti in materia di gestione contrattuale dei lavoratori.

In ordine allo svolgimento del servizio in oggetto, si forniscono le informazioni di cui alla sottostante tabella:

| ANAGRAFICA                              |                  |      |
|---|------------------|------|
| INFORMAZIONI DEL SOGGETTO AGGIUDICATORE | Obiettivo 1      | Note |
| Requisiti per ogni servizio             |                  |      |
| Denominazione obiettivo                 | Sede TAR Palermo |      |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Numero di edifici dell'obiettivo (porzioni, pertinenze, padiglioni, ecc.)   | 1  |   |
| Indirizzo dell'obiettivo (via, numero civico, cap, città, provincia)  | Via Butera n. 6, 90133 Palermo   |   |
| Numero di piani dell'obiettivo  | 5 piani fuori terra  |   |
| Numero di accessi principali  | 1  |   |
| Numero di accessi secondari   | 0  | Il Palazzo presenta delle imposte munite di grate, ubicate a piano terra e prospicienti piazzetta S. Spirito. Le medesime non costituiscono accessi, intesi come ingressi al Palazzo. |
| Descrizione sintetica del servizio richiesto  | <b><i>Telesorveglianza con intervento su allarme dell'impianto antintrusione e dell'impianto di rivelazione incendi, con gestione delle chiavi.</i></b>  |   |
| Pianificazione per singolo servizio richiesto (numero di risorse, orario di inizio servizio, orario di fine servizio, giorni di esecuzione, info in merito a festivi, ecc.) | <p>Orario inizio e fine servizio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lunedì: dalle 17,30 alle 7,45 del giorno successivo.</li> <li>2) Martedì, mercoledì, giovedì: dalle 18,00 alle 7,45 del giorno successivo.</li> <li><b>3) Venerdì, Sabato e Domenica: ininterrottamente dalle 17,30 del venerdì alle 7,45 del lunedì successivo;</b></li> <li>4) Festività: dall'inizio previsto per i giorni lavorativi di cui ai punti 1), 2) e 3) senza soluzione di continuità fino alle 7,45 del giorno successivo non festivo</li> </ol> |   |
| <b>Per i servizi di telesorveglianza con intervento su allarme</b>  |  |   |
| Descrizione degli impianti tecnologici di sicurezza anticrimine presenti presso l'obiettivo   | <b>Impianto antintrusione e Impianto di rivelazione incendi</b>  |   |
| Modalità di collegamento degli impianti tecnologici di sicurezza anticrimine presenti presso l'obiettivo con la centrale operativa del fornitore                            | Impianto di allarme tramite comunicatori in tecnica GSM-GPRS, con Sim fornita e gestita dal fornitore (come da capitolato tecnico MEPA pag. 18) e costi a carico del Fornitore;  |   |

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività dell'Amministrazione evitando la prolungata sospensione del

funzionamento di uno o entrambi gli impianti; qualora fosse necessaria l'interruzione del funzionamento di uno o di entrambi gli impianti, l'attività dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione.

E' fatto divieto al Fornitore di effettuare modifiche che possano alterare o compromettere la funzionalità e la sicurezza degli impianti, nonché di estendere le prestazioni ad altri impianti non oggetto del servizio.

## ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

### 1) ATTIVITA' A CANONE

Il servizio di *telesorveglianza con intervento su allarme* dovrà essere svolto secondo le prescrizioni del quadro normativo applicabile descritto nel paragrafo 7.3.5., delle modalità di cui al punto 7.3.5.1 dell'allegato 7 al "Capitolato speciale "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "servizi di vigilanza e accoglienza" ai fini della partecipazione al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) Versione 2.0 – luglio 2023 e di quelle di seguito elencate:

#### Modalità Reattiva:

1. Il Fornitore si obbliga, in caso d'allarme ricevuto tramite commutatore telefonico, a far intervenire immediatamente sul luogo la propria "guardia particolare giurata" (G.P.G.) in servizio nella zona secondo le seguenti indicazioni:

a) In caso di allarme proveniente dall'impianto antintrusione l'intervento sul posto consiste nella verifica dell'integrità degli infissi esterni (porte e finestre), delle serrature, dei segnalatori ottico-acustici, nonché di ogni altra attività di controllo e, successivamente, nell'accesso ai locali del Tribunale, cui è preordinato il servizio di gestione delle chiavi, al fine di provvedere ad ispezionare i locali, verificare le cause dell'allarme ed a rimuoverle.

La durata dell'intervento per la verifica può presumersi in circa 15-20 minuti.

b) In caso di allarme proveniente dall'impianto rivelazione incendi l'intervento consiste nella iniziale verifica esterna circa la presenza di segnali rivelatori della possibile presenza di incendio nell'immobile:

- **in caso di presenza di segnali rivelatori di incendio (ad es. fumo, fiamme) richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco;**

- **in caso di assenza di detti segnali indicatori** accedere nei locali del Tribunale, cui è preordinato il servizio di gestione delle chiavi, al fine di provvedere ad ispezionare i locali, verificare le cause dell'allarme e rimuoverle. Se ne corso dell'ispezione interna dovessero manifestarsi segnali indicatori di incendio, interrompere le operazioni di ispezione, uscire dall'immobile e contattare i Vigili del Fuoco e le competenti autorità;

- c) Qualora si dovessero riscontrare anomalie, situazioni di pericolo o di emergenza di ogni genere, la G.P.G. intervenuta dovrà richiedere il pronto intervento delle competenti Autorità: Pubblica Sicurezza –Carabinieri o Corpo Vigili del Fuoco – Polizia Locale e segnalarle con immediatezza al personale designato dall'Amministrazione. *Nell'eventualità che dovesse rendersi necessario uno stazionamento della GPG per esigenze di emergenza, il costo della prima ora di intervento decorrente dall'ora di arrivo sul luogo, è inclusa nel canone del servizio. Le eventuali ulteriori ore di stazionamento dovranno essere concordate con il Dirigente o con il dipendente di questo Tribunale che per primo sarà stato contattato dalla GPG e/o la centrale operativa del Fornitore;*
- d) Qualora le verifiche fatte dal personale di vigilanza dovessero registrare un falso allarme, non sarà necessario allertare le forze dell'ordine e/o il personale designato dall'Amministrazione.

Ogni qual volta si attiverà l'allarme dovrà essere effettuato l'intervento (rif. nota chiarimenti).

Modalità Proattiva:

L'addetto alla sala operativa, secondo intervalli pre-programmati, in assenza di allarmi provenienti dalla Sede, attiva il collegamento con il comunicatore periferico, ove tecnicamente possibile, al fine di verificare il corretto funzionamento del collegamento e lo stato di riposo delle segnalazioni locali. In tal modo, l'addetto può verificare l'assenza di situazioni anomale (es. taglio della linea telefonica o assenza di linea telefonica) (punto 7.3.5.1 del Capitolato speciale "Servizi" MEPA sopra citato).

**Il Servizio di gestione delle chiavi** che dovrà essere svolto secondo le prescrizioni del quadro normativo applicabile, consiste nell'affidamento al Fornitore in deposito/custodia (ai sensi dell'artt. 1767 c.c. e successivi) delle chiavi dei locali sede del Tribunale, racchiuse in una busta sigillata e protetta in grado di evidenziare l'apertura indebita e, qualora fosse necessario utilizzarle, nella loro messa a disposizione presso i locali interessati entro 30 minuti dall'insorgenza dell'esigenza di accedere agli stessi.

La busta impiegata deve essere aperta da parte della pattuglia che interviene in caso di allarme.

La busta deve avere caratteristiche di facilità di sigillatura.

In caso di apertura della busta per accedere alle chiavi o al mazzo di chiavi, il Fornitore deve successivamente riporre le stesse all'interno di una nuova busta e registrare tali attività in un Registro di tenuta chiavi (tenuto in conformità alle disposizioni della serie normativa UNI CEI EN 50518:2020).

L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, di prendere visione del Registro, del numero delle buste affidate e dell'integrità delle stesse.

Durante il periodo tra l'apertura e la risigillatura, la chiave o il mazzo di chiavi devono essere custoditi sotto la diretta responsabilità di un agente di servizio o altro incaricato indicato dal Fornitore, e di cui quest'ultimo dovrà fornirne le generalità e le modalità di contatto al Fornitore.

## 2) **“ATTIVITA' EXTRA-CANONE A CONSUMO”**

L'Amministrazione disporrà della somma di € 1.000,00 oltre Iva da utilizzare per l'“attività extra-canone a consumo” del **Servizio di stazionamento di unità G.P.G.**

Nel caso in cui, a seguito del verificarsi di eventi che dovessero comportare la compromissione della regolare chiusura degli accessi o delle imposte esposte a potenziali accessi di soggetti non autorizzati o del regolare funzionamento degli impianti posti a sorveglianza dell'immobile o che dovessero richiedere una sorveglianza dell'immobile fino alla completa rimozione della situazione di emergenza, o comunque in casi di esigenze imprevedute e imprevedibili, **l'Amministrazione potrà richiedere, a propria insindacabile discrezionalità**, un servizio di stazionamento di una o più G.P.G. da **remunerare ad ora e solo in caso di effettivo consumo**. L'attività di stazionamento consiste nella sorveglianza dell'immobile al fine di impedire eventuali tentativi di accessi non autorizzati.

### **ART. 6 – MODALITA' DI REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO**

#### **A) ATTIVITA A CANONE**

Il servizio di telesorveglianza su allarme e il servizio di gestione delle chiavi dell'edificio adibito a sede del Tribunale saranno remunerati attraverso un'attività **“a canone”**, trattandosi di prestazioni tipiche del servizio continuativo.

#### **B) ATTIVITA EXTRA-CANONE A CONSUMO**

*Il servizio di stazionamento, se richiesto dall'Amministrazione, sarà operato dalla G.P.G, computato ad ore, e verrà **remunerato “a consumo”** secondo il corrispettivo medio orario ricavato dalla divisione dell'importo finale del prezzo di aggiudicazione per i servizi a canone per nr. 109 ore (numero di ore stimate in sede di indicazione del costo manodopera). Per servizio “a consumo” si intende un servizio che sarà svolto e remunerato solo se effettivamente richiesto a propria insindacabile discrezionalità da parte dell'Amministrazione ed effettivamente effettuato dall'appaltatore.*

Il suddetto fabbisogno di attività extra-canone a consumo è puramente indicativo e non garantisce un volume minimo di utilizzo da parte dell'Amministrazione. Il Fornitore non potrà pertanto pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata richiesta di attività extra – canone.

Nel pagamento dei servizi, sia a canone che a consumo, risultano sempre comprese le dotazioni tecniche ed attrezzature necessarie per l'effettuazione delle attività, ed il corrispettivo dovuto sarà calcolato applicando il prezzo unitario finale offerto, da intendersi comprensivo di tutti i costi necessari al corretto espletamento dello stesso.

Qualora, per esigenze della stazione appaltante o dell'Impresa si dovessero modificare le modalità di prestazione del servizio, tali modifiche, a parità o migliore qualità del servizio, non comporteranno una variazione del canone pattuito.

L'Amministrazione provvederà al monitoraggio ed al controllo del servizio attuato. Nel caso di irregolarità e/o di inesatto adempimento della prestazione a perfetta regola d'arte, provvederà alla contestazione nei confronti del Fornitore, il quale dovrà intervenire e rimuovere le irregolarità nei termini assegnati.

## **ART. 7 – OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE**

### **Individuazione e comunicazione nominativo e modalità di contatto del Gestore del Servizio**

L'aggiudicatario dovrà garantire la presenza di un Gestore del Servizio quale responsabile della gestione di tutti gli aspetti del Contratto con il quale quest'amministrazione potrà interfacciarsi per qualsiasi questione afferente il corretto e regolare svolgimento del servizio.

A tale figura, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale è delegata la funzione di gestire, monitorare e controllare lo svolgimento del servizio, raccogliere e gestire tutte le informazioni rientranti nell'attività di reportistica alla quale è preposto ed infine di gestire le richieste, segnalazioni ed eventuali problematiche sollevate dall'Amministrazione.

Il Gestore è responsabile nei confronti della Amministrazione Contraente della gestione di tutti gli aspetti del Contratto inerenti lo svolgimento delle attività previste nel contratto.

Ai suddetti fini il fornitore dovrà comunicare il nominativo e le modalità per contattare il suddetto Gestore all'atto della formale presa in consegna dell'immobile.

### **Operatori addetti al Servizio**

Il personale o agente di servizio deve essere dotato di un'apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia, con indicazione del nome e del cognome o di altro codice univoco identificativo a tutela della sua privacy. Tale tessera deve essere portata in evidenza e, comunque, sopra la linea di vita.

Il Fornitore deve adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e dei collaboratori.

## **ART. 8 – SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE**



L'Amministrazione non ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) relativo ai rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività della presente procedura, tenuto conto della tipologia delle prestazioni oggetto di Contratto che sono svolte nella sede del Fornitore, ad eccezione dei casi d'intervento sul luogo che potranno verificarsi negli orari di chiusura degli uffici e quindi in assenza di personale.

Per l'installazione del commutatore, la cui attività è stimata inferiore a 5 uomini giorno (art. 26, c. 3/bis D.Lgs. 81/2008), il cui giorno di esecuzione sarà oggetto di preventivo accordo con l'Amministrazione, i locali interessati saranno tenuti liberi, a cura del Direttore dell'Esecuzione, dal personale dipendente e dal personale delle ditte appaltatrici di altri servizi.

L'Impresa è obbligata, nell'esecuzione dei servizi, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'Amministrazione, se del caso, al fine di consentire all'Impresa l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza, fornirà preventivamente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree oggetto del servizio, con eventuale riunione di coordinamento.

L'Impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

#### **ART. 9 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZO**

Il committente riconosce ai sensi dell'art. 60, d.lgs. n. 36/2023 il diritto del Fornitore alla revisione di prezzi, nella seguente misura e a partire dal secondo anno di contratto.

Eventuali variazioni dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo (FOI), in aumento o in diminuzione, rispetto alla data di sottoscrizione del contratto, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa,

Nessun altro adeguamento al costo contrattuale potrà essere riconosciuto.

Il Fornitore dovrà rivolgere, a pena di decadenza, istanza motivata di riconoscimento di tale revisione entro 60 giorni a partire dalla scadenza del primo anno di contratto. La stazione appaltante, con propria determina, procederà entro 30 giorni lavorativi all'accoglimento o al rigetto dell'istanza o a proporre un diverso importo revisionale calcolato con il medesimo criterio.

#### **ART. 10 – LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

I servizi dovranno svolgersi presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo, in via Butera n.6, e dovranno avere inizio dalla data di cui all'art. 1 o nel diverso termine concordato con questa Amministrazione.

Il giorno di inizio delle attività dovrà essere redatto apposito verbale di inizio del servizio con contestuale presa visione degli impianti oggetto del servizio, dei luoghi interessati al servizio e di consegna delle chiavi tra il direttore dell'esecuzione e il rappresentante legale del Fornitore del servizio o un suo delegato.

Il ritardo nell'inizio dell'erogazione dei servizi, per cause imputabili al Fornitore, determina l'applicazione della relativa sanzione (art. 22).

### **ART. 11- GARANZIA DEFINITIVA**

La ditta aggiudicataria dovrà, ai sensi dell'art. all'articolo 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, prima della stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con modalità di cui all'articolo 106, del d.lgs. 36/2023, nella misura del 5% dell'importo appaltato al netto dell'aliquota IVA. L'importo della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'affidamento. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

**Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Tribunale amministrativo regionale di Palermo.** La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Tribunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo il Tribunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di "nulla-osta" del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo della cauzione definitiva permarrà fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 117, comma 3, D. Lgs. 36/2023 ultimo periodo,

l'importo della garanzia è ridotto nella misura e con le modalità previste dall' art. 106, comma 8, D. Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'applicazione della predetta riduzione gli operatori economici dovranno dichiarare, in sede di offerta, l'eventuale possesso dei requisiti di cui all'106, comma 8 D.Lgs. 36/2023 al fine di usufruire della relativa riduzione. I documenti a comprova dovranno essere prodotti dall'aggiudicatario nella successiva fase di verifica dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 53, c.4 del D.Lgs. 36/2023, in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la suddetta garanzia definitiva.

#### **ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Non è dovuta l'imposta di bollo (v. All. n. I.4 del D.Lgs. 36/2023).

#### **ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE**

E' vietata la cessione del contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto a pena di nullità della cessione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 119, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023. La cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche e intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 120, co. 12, D.Lgs n. 36/2023.

#### **ART. 14 – DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

In ragione dell'oggetto del contratto, comportante l'esecuzione di attività di Trattamento di dati personali di cui è Titolare questa Amministrazione, il Fornitore, con separato atto di designazione, che si allega per opportuna conoscenza (v. all.to n. 6), sarà nominato quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR n. 679/2016.

Il personale che è chiamato a svolgere il "servizio di telesorveglianza con intervento su allarme", il "servizio di gestione chiavi" e il "servizio di stazionamento" deve essere designato "incaricato del trattamento dei dati personali". In particolare, il Fornitore, n.q. di Responsabile del Trattamento dei dati, deve dare appropriate istruzioni al personale con riferimento alla tutela della riservatezza su dati, fatti e circostanze di cui egli viene a conoscenza. Il Fornitore s'impegna, al termine del rapporto contrattuale, a cancellare ogni dato personale di cui sia venuto a conoscenza, se non diversamente disposto da leggi o regolamenti.

#### **ART. 15 – CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE' IN CORSO DI ESECUZIONE E AD ULTIMAZIONE DEI SERVIZI**

Il Direttore dell'esecuzione con **cadenza mensile sia per i servizi a canone che per quelli extra-canone a consumo**, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 116, c.7 del D.L.gs. 36/2022 e del relativo art. 38 dell.to II.14 allo stesso, accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, emette, in caso positivo, il certificato di regolare esecuzione e lo trasmette al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione con esito positivo, si procede a norma dell'art. 27 dell'all.to II.14 al codice, al pagamento della relativa rata mensile.

Alla scadenza del contratto, verrà redatto il verbale di ultimazione del servizio in cui si attesta il termine dello stesso. Il Fornitore, inoltre, deve assicurare la propria disponibilità e collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne all'Amministrazione o a un soggetto terzo nominato dall'Amministrazione stessa, fornendo tutte le informazioni, i dati e le prestazioni nelle modalità che l'Amministrazione riterrà opportuno richiedere.

### **ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il corrispettivo del servizio svolto a canone e quello “extra-canone a consumo” sarà fatturato con **cadenza mensile posticipata**, previo nulla-osta comunicato dal Direttore dell'esecuzione - a seguito del rilascio della suddetta certificazione di regolare esecuzione - al fornitore per p.e.c. entro 7 giorni dalla fine del periodo di fatturazione.

Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare anche i seguenti elementi:

- come committente il **Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – via Butera n. 6 - 90133 Palermo – Codice fiscale 97013610825**;
- **Codice univoco IPA “RE3REB”**;
- l'espresso riferimento agli estremi (nr. e data) contratto stipulato;
- **il CIG \_\_\_\_\_**;
- il Codice Fiscale e Partita iva del fornitore.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e pertanto saranno rifiutate.

Questo Tribunale rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, *comma 2*, della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei propri confronti si applica il regime dello **split-payment** di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (inserito dall'*art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*

I pagamenti verranno effettuati previa verifica da parte del committente della regolarità contributiva presso INPS, INAIL mediante acquisizione del DURC on line. Il Fornitore dovrà presentare in sede di stipulazione del contratto la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 della legge 13 agosto

2010, n.136 e successive modificazioni ed integrazioni). Le fatture trasmesse in difformità ai predetti adempimenti costituiscono condizione ostativa al pagamento.

#### **ART. 17 – TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento sarà eseguito entro trenta giorni dalla data di accettazione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo nel pagamento.

#### **ART. 18 - INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge n.136/2010, così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, si comunica che il CIG è il seguente: \_\_\_\_\_

In particolare, si rammenta che il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.

Il fornitore dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

#### **ART. 19 - QUINTO D'OBBLIGO**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

#### **ART. 20 – VIGILANZA E CONTROLLO**

L'Amministrazione provvederà con proprio personale o con altri soggetti appositamente autorizzati ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione si riserva pertanto la facoltà di procedere a dei controlli a campione diretti ad accertare il rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Tali verifiche avverranno in contraddittorio con l'Impresa e l'esito complessivo del controllo verrà riportato in apposito verbale.

Gli esiti delle verifiche effettuate andranno annotati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l'applicazione delle penali per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di situazioni anomale.

## **ART. 21 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE – POLIZZA ASSICURATIVA**

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 il Fornitore è responsabile, per la sicurezza dei suoi lavoratori e degli utenti dell'Amministrazione, dell'osservanza di tutte le misure necessarie al controllo dei rischi specifici della propria attività.

Il Fornitore risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio in proprio e tramite il proprio personale dipendente, compresi i danni al patrimonio immobiliare dell'Amministrazione nonché per gli infortuni del personale addetto al servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione.

Il Fornitore dovrà pertanto, **prima della stipula del contratto**, produrre, una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della Responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell'ambito del contratto.

La suddetta copertura assicurativa potrà essere rappresentata da una nuova polizza oppure da un'appendice a polizza preesistente, dovrà essere specifica per il contratto di cui trattasi, coprire tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle prestazioni previste, e dovrà esplicitamente prevedere:

- a) per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi (**RCT**), un massimale unico minimo di **Euro 500.000 per sinistro e per anno** e, tra le altre condizioni, l'estensione a:
- danni a cose in consegna e/o custodia;
  - danni a terzi da incendio;
  - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il contraente – che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale;
- b) per la garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (**RCO**), un massimale minimo di Euro **500.000 per sinistro e per anno e di Euro 500.000 per persona**, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta – inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque

tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui il contraente si avvalga – comprese tutte le operazioni accessorie, complementari e connesse, nessuna esclusa né eccettuata.

#### **ART. 22 - PENALITA'**

In caso d'inadempimento agli obblighi dell'appalto, la ditta oltre a porre rimedio, ove possibile, all'infrazione contestatagli nel termine stabilito sarà passibile di una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. L'ammontare della penale irrogata non può, comunque, superare complessivamente il dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 126 D. Lgs. 36/2023).

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione dell'inadempienza a cura del RUP da trasmettere per iscritto a mezzo pec al Fornitore.

Il Fornitore, entro 5 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Segretario Generale del TAR Sicilia - Palermo, su proposta del RUP.

Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione applicherà le penali di cui sopra.

L'importo delle penali sarà dedotto dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

L'applicazione delle stesse non esclude la richiesta del maggior danno subito.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui al presente capitolato, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione della fornitura in danno dell'Impresa con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

#### **ART. 23 – RECESSO**

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di esercitare il diritto di recesso, dandone adeguata motivazione, nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico;
- b) giusta causa;
- c) mutamenti di carattere organizzativo, tali da modificare in modo sostanziale la tipologia della fornitura/servizio;
- d) mutamento del contesto normativo che impone un risparmio di spesa obbligatorio e che rende, dunque, incompatibile la prosecuzione del contratto;

e) nel caso previsto dall'art.1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito nella L n. 135/2012, in base al quale le pubbliche amministrazioni che hanno validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In caso di recesso dell'Amministrazione, la ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto.

Il Fornitore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

#### **ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta, al verificarsi di una delle ipotesi di seguito elencate:

- inadempimenti gravi e ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
- non conformità della fornitura alle vigenti disposizioni di legge;
- in caso di sospensione ingiustificata della fornitura;
- perdita di uno dei requisiti previsti per l'affidamento e, più in generale, dal D. Lgs. n. 36/2023 o accertamento in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso dei requisiti;
- nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 36 D. Lgs. 36/2023 e di qualsiasi altra previsione normativa;
- violazione degli obblighi contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di Comportamento per il personale degli uffici della Giustizia Amministrativa attualmente vigente;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 26 del presente capitolato;
- mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità;
- violazione del divieto di pantouflage;



- cessazione dell'attività dell'Operatore Economico ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione.

Il fallimento dell'Operatore Economico comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'Operatore Economico sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;

- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei previsti dalle disposizioni previste all'art.3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

- in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

Quando si verifichi una causa di risoluzione, il Segretario Generale del T.A.R. Sicilia - Palermo provvederà, alla contestazione, assegnando un termine di 5 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto o nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Segretario Generale del T.A.R. Sicilia - Palermo, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

L'Operatore Economico non può avanzare pretese di sorta e conserva solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento delle attività effettuate, dopo aver provveduto a compensare il committente per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto. La relativa liquidazione avviene dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

Per quant'altro non contemplato nel presente articolo si rinvia all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

## **ART. 25 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. L'Operatore Economico dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.

2. L'Operatore Economico si impegna, a pena di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad

esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

3. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

4. Ai sensi del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della Giustizia amministrativa contenuto nel PIAO 2024-2026 adottato con D.P.C.S. 39/2024 e dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina la procedura del c.d. whistleblowing, è consentito ai pubblici dipendenti e ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, di segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, prevedendo, in loro favore, misure di tutela idonee a tenerli indenni da eventuali azioni ritorsive, determinate dalla segnalazione. A tal fine è possibile effettuare una segnalazione di whistleblowing, mediante l'applicativo accessibile dal sito internet della Giustizia Amministrativa – Pagina: “Amministrazione Trasparente” > Sezione: “Altri contenuti – Corruzione” > Sottosezione: “Whistleblowing”.

5. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a far osservare a tutti i suoi dipendenti/collaboratori, pena la risoluzione/decadenza del contratto, le disposizioni previste dal Codice di comportamento per il personale degli uffici della Giustizia amministrativa adottato con D.P.C.S. n. 111 del 17 marzo 2021 e pubblicato sul sito internet istituzionale: [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it), nella pagina "Amministrazione trasparente" > Sezione: “Disposizioni Generali” > Sottosezione: “Atti generali” > “Codice disciplinare e codice di condotta” ed a rilasciare all'Amministrazione la relativa dichiarazione di impegno.

#### **ART. 26 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA**

L'Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.

L'Impresa si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante l'appalto, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.

Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

#### **ART. 27 – FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia è competente il foro di Palermo, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 211 e ss. D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 28 – RINVIO**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato speciale si fa espresso rinvio alla documentazione relativa alla disciplina del MEPA, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali del Contratto, le Regole, etc...), a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al MEPA ed alla legislazione comunitaria e nazionale di settore vigente in materia di appalti nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

#### **ART. 28 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Ignazio Di Nino - Tel. 091/7431216 – e-mail [i.dinino@giustizia-amministrativa.it](mailto:i.dinino@giustizia-amministrativa.it).

#### **Il Responsabile Unico del Progetto**

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE  
CAPITOLATO SPECIALE

Per la ditta (legale rappresentante)\*

**\*Si invita ad apporre la firma digitale preferibilmente in formato Pades posizionata nel soprastante spazio di firma.**